

L'Assessore

Prot. n. *048/CUT*Torino, *22/02/2017*Ai Sindaci e ai Comandi di Polizia locale del  
Piemonte

Oggetto: **L.R. 15/88 e s.m.i. "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" – Contrasto abusivismo agenzie di viaggio non autorizzate.**

Gentilissimi,

Con il profondo mutamento del mercato del turismo, accentuatosi con l'avvento di internet, negli ultimi anni il fenomeno dell'abusivismo tra le agenzie di viaggio si è ulteriormente diffuso creando danni sia al consumatore sia alle imprese che agiscono invece nel pieno rispetto delle regole. Numerose, infatti, sono le segnalazioni che pervengono agli uffici Turismo delle Province - alle quali è demandata la tenuta e il relativo aggiornamento degli Elenchi delle agenzie operanti sul territorio - da privati e addetti ai lavori che lamentano una crescente concorrenza sleale.

A tutela del consumatore e quindi, indirettamente, delle stesse imprese che agiscono correttamente sul mercato, si è anche espressa la Direttiva europea 2015/2302 relativa ai "pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati" la cui finalità, rispetto alla precedente disciplina, è di stabilire maggiori diritti per i viaggiatori e più responsabilità per venditori e organizzatori di viaggi.

A tale scopo si ritiene opportuno richiamare alcuni principi fondamentali stabiliti dalla **legge regionale n. 15/88** che disciplina le attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo:

**Art. 2 c. 2.** Stabilisce le seguenti **attività proprie** delle agenzie di viaggio e turismo:

- a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
- b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
- c) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- d) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
- e) l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia;
- f) la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- g) la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e per l'estero.

Via Bertola, 34

10122 Torino

tel. 011 - 432.1620

fax 011-432.5564

Tali attività possono essere esercitate esclusivamente dalle agenzie di viaggio e turismo regolarmente iscritte negli elenchi provinciali consultabili sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/sistema-turistico/agenzie-viaggio>

**Art. 14.** Disciplina le attività di organizzazione viaggi in forma non professionale stabilendo che anche gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, operanti a livello locale e che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, **devono avvalersi, per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi, di agenzie di viaggio e turismo.** (A tale principio generale sono stabilite deroghe che prevedono per tali organismi la possibilità di organizzare viaggi in forma diretta **ma sempre in ogni caso senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti.**)

**Art. 17.** Dispone che, ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla legge di cui sopra sono esercitate dai Comuni, cui sono devoluti i proventi delle relative sanzioni (l.r. n. 9/2011).

Al fine di contrastare l'esercizio abusivo di tale attività si richiede, pertanto, agli Enti in indirizzo, una più stretta collaborazione affinché non sussistano casi di violazione della normativa da parte di soggetti non autorizzati, perseguibili e sanzionabili in base agli artt. 18 e 19 della Legge regionale in oggetto.

Con l'occasione si richiama la vostra attenzione alla vigilanza sui possibili casi di abusivismo in materia di professioni turistiche, coma da circolare del 9 giugno 2017 consultabile sul sito regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/professioni-turistiche/disciplina-delle-professioni-turistiche-lr-3301>

Distinti saluti

Antonella Parigi

